

L'ELEZIONE INDIRETTA DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO
DI MILANO DEL 9 OTTOBRE 2016



**IL SISTEMA ELETTORALE - TAVOLE DATI E RISULTATI
ELETTORALI DEL 2014**

NEWSLETTER

EDIZIONE
22 LUGLIO 2016

ELEZIONE INDIRETTA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO DEL 9 OTTOBRE 2016

TAVOLE DATI COMUNALI E RISULTATI ELETTORALI DEL 2014

A cura di

Daniele V. Comero

d.comero@cittametropolitana.milano.it

con il contributo di

Pietro Marino

p.marino@cittametropolitana.milano.it

Newsletter di

Civica
Anno 2016

Direttore responsabile: Daniele V. Comero

Redazione: Pietro Marino

registrata al Tribunale di Milano: n.125, 7 marzo 2001

Le pubblicazioni di Civica sono al seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.milano.it/civica/Civica/index.html>

Elezione del Consiglio Metropolitanò di Milano del 9 ottobre

Il sindaco metropolitanò Giuseppe Sala ha fissato la data delle elezioni del Consiglio metropolitanò con proprio decreto sindacale N° 175 per **domenica 9 ottobre 2016**. I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle 20.

Gli Organi di governo della Città metropolitanò previsti dalla Legge 56/2014

La legge 56/14 è una legge di grande riforma del sistema delle autonomie locali che ha ridisegnato i livelli di governo del territorio, inoltre ha innovato completamente la forma di governo degli enti territoriali trasformando le province di alcune grande aree urbane in Città metropolitanò.

CITTÀ METROPOLITANA	<i>caratteristiche</i>
	Ente territoriale di area vasta
- il Sindaco metropolitanò	Giuseppe Sala di diritto è il sindaco del comune capoluogo
- il Consiglio metropolitanò di Milano	è composto da 24 componenti elettivo di II grado tra i consiglieri comunali e i sindaci, durata 5 anni, con rinnovo obbligatorio insieme al sindaco metropolitanò
- la Conferenza metropolitanò	è composta dai 134 Sindaci dei comuni della città metropolitanò

Il Sistema Elettorale di secondo grado per l'elezione del Consiglio introdotto dalla legge Delrio

Il Consiglio metropolitanò di 24 membri è eletto non dai cittadini dei 134 comuni ma da un ristretto numero di amministratori comunali, con elezioni di secondo grado. Alle precedenti elezioni di due anni fa si sono presentati ai seggi 1.657 amministratori su 2.054 aventi diritto.

Ogni elettore-amministratore ha un suo "peso", dovuto al sistema elettorale di tipo ponderato, unico esempio tra le forme moderne di democrazia rappresentativa. Il ristretto numero di elettori si suddivide in sei gruppi, a scalare, dai grandi, i medi e i piccoli elettori. I grandi elettori sono i consiglieri del comune di Milano che valgono 714 punti mentre quelli di Sesto S.G., Cinisello o Rho che sono medio-grandi, pesano 62 punti. I piccoli elettori dei comuni sotto i tremila abitanti pesano 5 punti, qualcosa in più, 11 punti, quelli fino a 5.000 residenti.

Questo è il sistema elettorale di secondo grado ponderato, con assegnazione dei seggi a liste con riparto proporzionale e voto di preferenza anch'esso ponderato, con le seguenti caratteristiche:

- Gli elettori sono gli amministratori comunali (sindaci e consiglieri), esclusi gli assessori esterni nominati dai sindaci. Quindi poco meno di 2100 elettori, da definire un mese prima del voto
- Liste concorrenti,
- Collegio unico,
- Voto diretto, ponderato con pesi variabili sulla base di fasce demografiche,

- Un Voto di preferenza, ponderato con lo stesso sistema, non obbligatorio,
- Liste composte da un numero di candidati variabile,
(minimo di metà e numero massimo pari ai componenti del Consiglio).

Riparto seggi con il metodo d'Hondt in base alla cifra elettorale di lista e assegnazione seggi ai candidati posti in graduatoria decrescente con voti di preferenza ponderati.

Cifra elettorale lista = somma dei voti validi ponderati

Cifra individuale ponderata = somma dei voti di preferenza ponderati.

Mappa dei Comuni individuati per fascia di ponderazione¹



Fascia	Descrizione
A	a) comuni fino a 3.000 abitanti
B	b) comuni da 3.000 a 5.000 abitanti
C	c) comuni da 5.000 a 10.000 abitanti
D	d) comuni da 10.000 a 30.000 abitanti
E	e) comuni da 30.000 a 100.000 abitanti
I	i) comuni superiori a 1.000.000 abitanti
	comuni commissariati

¹ Immagine tratta dal sito Web della Città metropolitana di Milano

Il procedimento elettorale

La legge 56/14 prevede la costituzione di un apposito Ufficio Elettorale che è stato definito dal precedente sindaco metropolitano con decreto N° 154, con il medesimo atto è stato individuato il responsabile nella figura del Segretario generale, alla quale sono delegate tutte le operazioni organizzative necessarie al funzionamento dell'Organo amministrativo.

Estratto decreto sind. N°154/2016

DECRETA

- 1) di costituire l'Ufficio elettorale della Città metropolitana di Milano individuando quale Responsabile il Segretario Generale D.ssa Simonetta Fedeli;
- 2) di conferire al Responsabile dell'Ufficio elettorale il mandato di organizzare con propri atti il medesimo ufficio chiamando a farne parte dirigenti, funzionari e dipendenti della Città metropolitana di Milano;
- 3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dall'art. 5 del PTPC.

Ufficio elettorale - Nomina componenti

Il Segretario generale con proprio decreto N° 4/2016 ha assegnato il seguente personale all'Ufficio Elettorale, che sarà così composto:

Componenti effettivi:

- Bavaro Liana - Direttore Settore Supporto agli Organi Istituzionali e partecipazioni – Vice Presidente dell'Ufficio Elettorale
- Faverio Aurelio – Direttore Settore Sistema informativo integrato
- Grandesso Giorgio – Direttore Settore Avvocatura e Direttore ad interim del Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile
- Ghiringhelli Rossana – Direttore Settore Gestione tecnica edilizia scolastica patrimonio
- Destefani Mariagrazia - Assistente ai servizi amministrativi e contabili – con funzioni di segretario verbalizzante

Componenti supplenti:

- Bianco Paolo – Direttore Settore Appalti , provveditorato e servizi economici
- Diodati Stefania – Responsabile Servizio Supporto giuridico, programmazione e controllo, assunzione e risorse umane;
- Gabigliani Nadia – Responsabile Servizio legale risorse umane, organizzazione e privacy
- Rasini Marco – Responsabile Servizio logistica uffici generali
- Sangalli Federico – Responsabile Servizio Sviluppo infrastrutture di rete
- d'Andrea Laura – Responsabile Servizio Supporto Commissioni consiliari e gruppi consiliari 2 con funzioni di segretario verbalizzante

Verso le elezioni del 9 ottobre

Rispetto alle elezioni precedenti del 2014 non ci sono variazioni normative da segnalare. Per la composizione degli aventi diritto al voto si osserva la presenza del Comune di Sedriano, che la volta scorsa era commissariato. Mancherà invece il Comune di Melzo, che risulta commissariato da giugno 2016, dopo le dimissioni del sindaco e lo scioglimento del consiglio.

Tabella scadenze elezione consiglio metropolitano di Milano

	giorni antecedenti al voto	Domenica 9 ottobre
Accertamento degli elettori aventi diritto al voto da parte dei segretari comunali (2.054 elettori alle precedenti elezioni del 2014)	35°	4 settembre
Comunicazione all'Ufficio Elettorale aventi diritto al voto da parte dei segretari comunali	dal 34° al 32°	5-7 settembre
Pubblicazione elettori	30°	9 settembre
Presentazione liste Quota minima di firme: 5% degli elettori	Dalle ore 8 del 21° alle ore 12 del 20°	domenica 18 lunedì 19 settembre
Esame liste	Dal 19° al 15°	20-24 settembre
Pubblicazione liste	Entro l'8° giorno	entro il 1° ottobre
Data Elezioni Consiglio Metropolitano		9 ottobre
Operazioni di scrutinio	Giorno dopo le elezioni	10 ottobre
Proclamazione dei risultati	Stesso giorno scrutinio o max giorno successivo	10-11 ottobre
Proclamazione degli eletti	Stesso giorno scrutinio o max giorno successivo	10-11 ottobre
Pubblicazione risultati sul sito	Entro tre giorni dopo proclamazione	13 o 14 ottobre
Prima seduta Consiglio metropolitano	Entro 20 giorni dalla proclamazione	entro il 30 o 31 ottobre

Tavole dati dalle precedenti elezioni metropolitane del 28 settembre 2014

Il voto ponderato

E' previsto dalla legge Delrio che gli aventi diritto al voto siano ponderati rispetto alla fascia demografica di appartenenza – legge 56/14, art. 1, commi 32,33,34 più l'allegato A, riportati in fondo a questa Newsletter.

Tabella di calcolo degli indici di ponderazione per fascia

Fascia demografica	Popolazione legale	Valore percentuale fascia	1° Controllo soglie 45% o 35%	Ricalcolo valore percentuale	2° Controllo soglia 35%	Valore percentuale definitivo	Numero Sindaci e Consiglieri	Indice di ponderazione
a) comuni fino a 3.000 abitanti	18.624	0,615		0,677		0,677	113	5
b) comuni da 3.000 a 5.000 abitanti	105.021	3,469		3,823		3,823	319	11
c) comuni da 5.000 a 10.000 abitanti	282.634	9,336		10,291		10,291	476	21
d) comuni da 10.000 a 30.000 abitanti	724.611	23,937		26,385		26,385	716	36
e) comuni da 30.000 a 100.000 abitanti	654.137	21,609		23,819		23,819	381	62
i) comuni superiori a 1.000.000 abitanti	1.242.123	41,032	35	35,000		35,000	49	714
Totale	3.027.150						2.054	

Indice di ponderazione per fascia e comune

I Comuni metropolitanani sono divisi in fasce di ponderazione (dati elezioni 2014)

Fascia	Comune	Pesi assegnati dall'Ufficio elettorale	Cifra del peso non troncata (in base alla Legge Del Rio)
A	Besate	5	0,005986
A	Bubbiano	5	0,005986
A	Calvignasco	5	0,005986
A	Cassinetta di Lugagnano	5	0,005986
A	Colturano	5	0,005986
A	Grezzago	5	0,005986
A	Gudo Visconti	5	0,005986
A	Morimondo	5	0,005986
A	Nosate	5	0,005986
A	Ozzero	5	0,005986
A	Zelo Surrigone	5	0,005986
B	Albairate	11	0,011957
B	Basiano	11	0,011957
B	Bellinzago Lombardo	11	0,011957
B	Bernate Ticino	11	0,011957
B	Boffalora sopra Ticino	11	0,011957
B	Buscate	11	0,011957
B	Carpiano	11	0,011957
B	Casarile	11	0,011957
B	Cerro al Lambro	11	0,011957
B	Cislino	11	0,011957
B	Cusago	11	0,011957
B	Dresano	11	0,011957
B	Liscate	11	0,011957
B	Masate	11	0,011957
B	Mesero	11	0,011957
B	Noviglio	11	0,011957
B	Ossona	11	0,011957
B	Robecchetto con Induno	11	0,011957
B	Rodano	11	0,011957
B	San Zenone al Lambro	11	0,011957
B	Santo Stefano Ticino	11	0,011957
B	Trezzano Rosa	11	0,011957
B	Tribiano	11	0,011957
B	Vermezzo	11	0,011957
B	Vernate	11	0,011957
B	Vizzolo Predabissi	11	0,011957
C	Arconate	21	0,021566
C	Assago	21	0,021566
C	Basiglio	21	0,021566
C	Binasco	21	0,021566
C	Bussero	21	0,021566
C	Cambiago	21	0,021566

Fascia	Comune	Pesi assegnati dall'Ufficio elettorale	Cifra del peso non troncata (in base alla Legge Del Rio)
C	Casorezzo	21	0,021566
C	Cuggiono	21	0,021566
C	Dairago	21	0,021566
C	Gaggiano	21	0,021566
C	Gessate	21	0,021566
C	Inveruno	21	0,021566
C	Lacchiarella	21	0,021566
C	Locate di Triulzi	21	0,021566
C	Magnago	21	0,021566
C	Marcallo con Casone	21	0,021566
C	Motta Visconti	21	0,021566
C	Pantigliate	21	0,021566
C	Pessano con Bornago	21	0,021566
C	Pogliano Milanese	21	0,021566
C	Pozzo d'Adda	21	0,021566
C	Pozzuolo Martesana	21	0,021566
C	Pregnana Milanese	21	0,021566
C	Robecco sul Naviglio	21	0,021566
C	Rosate	21	0,021566
C	San Colombano al Lambro	21	0,021566
C	San Giorgio su Legnano	21	0,021566
C	San Vittore Olona	21	0,021566
C	Settala	21	0,021566
C	Truccazzano	21	0,021566
C	Turbigo	21	0,021566
C	Vanzaghello	21	0,021566
C	Vanzago	21	0,021566
C	Vaprio d'Adda	21	0,021566
C	Vignate	21	0,021566
C	Villa Cortese	21	0,021566
C	Vittuone	21	0,021566
C	Zibido San Giacomo	21	0,021566
D	Arese	36	0,036757
D	Arluno	36	0,036757
D	Baranzate	36	0,036757
D	Bareggio	36	0,036757
D	Bresso	36	0,036757
D	Buccinasco	36	0,036757
D	Busto Garolfo	36	0,036757
D	Canegrate	36	0,036757
D	Carugate	36	0,036757
D	Cassano d'Adda	36	0,036757
D	Cassina de' Pecchi	36	0,036757
D	Castano Primo	36	0,036757
D	Cerro Maggiore	36	0,036757
D	Cesano Boscone	36	0,036757

Fascia	Comune	Pesi assegnati dall'Ufficio elettorale	Cifra del peso non troncata (in base alla Legge Del Rio)
D	Cesate	36	0,036757
D	Corbetta	36	0,036757
D	Cormano	36	0,036757
D	Cornaredo	36	0,036757
D	Cusano Milanino	36	0,036757
D	Garbagnate Milanese	36	0,036757
D	Gorgonzola	36	0,036757
D	Inzago	36	0,036757
D	Lainate	36	0,036757
D	Magenta	36	0,036757
D	Mediglia	36	0,036757
D	Melegnano	36	0,036757
D	Melzo	36	0,036757
D	Nerviano	36	0,036757
D	Novate Milanese	36	0,036757
D	Opera	36	0,036757
D	Parabiago	36	0,036757
D	Paullo	36	0,036757
D	Pero	36	0,036757
D	Peschiera Borromeo	36	0,036757
D	Pieve Emanuele	36	0,036757
D	Rescaldina	36	0,036757
D	Senago	36	0,036757
D	Settimo Milanese	36	0,036757
D	Solaro	36	0,036757
D	Trezzano sul Naviglio	36	0,036757
D	Trezzo sull'Adda	36	0,036757
D	Vimodrone	36	0,036757
E	Abbiategrasso	62	0,062358
E	Bollate	62	0,062358
E	Cernusco sul Naviglio	62	0,062358
E	Cinisello Balsamo	62	0,062358
E	Cologno Monzese	62	0,062358
E	Corsico	62	0,062358
E	Legnano	62	0,062358
E	Paderno Dugnano	62	0,062358
E	Pioltello	62	0,062358
E	Rho	62	0,062358
E	Rozzano	62	0,062358
E	San Donato Milanese	62	0,062358
E	San Giuliano Milanese	62	0,062358
E	Segrate	62	0,062358
E	Sesto San Giovanni	62	0,062358
I	Milano	714	0,714286

Elettori per fascia e Comune (dati 2014)

Fascia	Comune	Totale elettori per Comune	Pesi Ufficio elettorale
A	Besate	11	5
A	Bubbiano	11	5
A	Calvignasco	7	5
A	Cassinetta di Lugagnano	7	5
A	Colturano	11	5
A	Grezzago	11	5
A	Gudo Visconti	11	5
A	Morimondo	11	5
A	Nosate	11	5
A	Ozzero	11	5
A	Zelo Surrigone	11	5
	Totale elettori comuni fascia A	113	
B	Albairate	13	11
B	Basiano	13	11
B	Bellinzago Lombardo	8	11
B	Bernate Ticino	13	11
B	Boffalora sopra Ticino	13	11
B	Buscate	13	11
B	Carpiano	13	11
B	Casarile	13	11
B	Cerro al Lambro	13	11
B	Cislino	8	11
B	Cusago	13	11
B	Dresano	7	11
B	Liscate	13	11
B	Masate	13	11
B	Mesero	13	11
B	Noviglio	8	11
B	Ossona	13	11
B	Robecchetto con Induno	13	11
B	Rodano	13	11
B	San Zenone al Lambro	13	11
B	Santo Stefano Ticino	13	11
B	Trezzano Rosa	13	11

Fascia	Comune	Totale elettori per Comune	Pesi Ufficio elettorale
B	Tribiano	13	11
B	Vermezzo	17	11
B	Vernate	7	11
B	Vizzolo Predabissi	17	11
	Totale elettori comuni fascia B	319	
C	Arconate	13	21
C	Assago	13	21
C	Basiglio	11	21
C	Binasco	11	21
C	Bussero	11	21
C	Cambiago	13	21
C	Casorezzo	13	21
C	Cuggiono	11	21
C	Dairago	13	21
C	Gaggiano	13	21
C	Gessate	13	21
C	Inveruno	13	21
C	Lacchiarella	13	21
C	Locate di Triulzi	13	21
C	Magnago	11	21
C	Marcallo con Casone	13	21
C	Motta Visconti	13	21
C	Pantigliate	13	21
C	Pessano con Bornago	13	21
C	Pogliano Milanese	13	21
C	Pozzo d'Adda	13	21
C	Pozzuolo Martesana	13	21
C	Pregnana Milanese	11	21
C	Robecco sul Naviglio	13	21
C	Rosate	13	21
C	San Colombano al Lambro	13	21
C	San Giorgio su Legnano	11	21
C	San Vittore Olona	13	21
C	Settala	13	21
C	Truccazzano	13	21
C	Turbigo	13	21

Fascia	Comune	Totale elettori per Comune	Pesi Ufficio elettorale
C	Vanzaghello	13	21
C	Vanzago	13	21
C	Vaprio d'Adda	13	21
C	Vignate	13	21
C	Villa Cortese	13	21
C	Vittuone	11	21
C	Zibido San Giacomo	11	21
	Totale elettori comuni fascia C	476	
D	Arese	17	36
D	Arluno	17	36
D	Baranzate	21	36
D	Bareggio	17	36
D	Bresso	17	36
D	Buccinasco	17	36
D	Busto Garolfo	17	36
D	Canegrate	17	36
D	Carugate	17	36
D	Cassano d'Adda	17	36
D	Cassina de' Pecchi	17	36
D	Castano Primo	17	36
D	Cerro Maggiore	17	36
D	Cesano Boscone	17	36
D	Cesate	17	36
D	Corbetta	17	36
D	Cormano	17	36
D	Cornaredo	17	36
D	Cusano Milanino	17	36
D	Garbagnate Milanese	17	36
D	Gorgonzola	17	36
D	Inzago	13	36
D	Lainate	17	36
D	Magenta	17	36
D	Mediglia	17	36
D	Melegnano	17	36
D	Melzo	17	36
D	Nerviano	17	36

Fascia	Comune	Totale elettori per Comune	Pesi Ufficio elettorale
D	Novate Milanese	17	36
D	Opera	17	36
D	Parabiago	21	36
D	Paullo	17	36
D	Pero	17	36
D	Peschiera Borromeo	17	36
D	Pieve Emanuele	17	36
D	Rescaldina	17	36
D	Senago	17	36
D	Settimo Milanese	17	36
D	Solaro	17	36
D	Trezzano sul Naviglio	17	36
D	Trezzo sull'Adda	17	36
D	Vimodrone	16	36
	Totale elettori comuni fascia D	717	
E	Abbiategrasso	17	62
E	Bollate	31	62
E	Cernusco sul Naviglio	17	62
E	Cinisello Balsamo	25	62
E	Cologno Monzese	31	62
E	Corsico	31	62
E	Legnano	25	62
E	Paderno Dugnano	25	62
E	Pioltello	25	62
E	Rho	25	62
E	Rozzano	25	62
E	San Donato Milanese	24	62
E	San Giuliano Milanese	25	62
E	Segrate	31	62
E	Sesto San Giovanni	25	62
	Totale elettori comuni fascia E	382	
I	Milano	49	714
	Totale elettori comuni fascia I	49	
	Totale complessivo elettori	2.056	

Risultati elezioni del 28 settembre 2014

Affluenza al voto

Partecipazione al voto per fascia

Fascia demografica	Elettori	Votanti	%	schede bianche	%	schede nulle	%
a) comuni fino a 3.000 abitanti	113	69	61,06	0	0,00	0	0,00
b) comuni da 3.000 a 5.000 abitanti	319	241	75,55	1	0,41	1	0,41
c) comuni da 5.000 a 10.000 abitanti	476	387	81,30	1	0,26	1	0,26
d) comuni da 10.000 a 30.000 abitanti	381	579	151,97	1	0,17	5	0,86
e) comuni da 30.000 a 100.000 abitanti	716	332	46,37	0	0,00	0	0,00
i) comuni superiori a 1.000.000 abitanti	49	49	100,00	0	0,00	1	2,04
Totale	2.054	1.657	80,67	3	0,18	8	0,48

Risultati ponderati assoluti e percentuali

Prospetto delle cifre elettorali ponderate di Lista in valori assoluti

Fascia demografica	Ind. Ponder	Lista n. 1 Centro Sinistra		Lista n. 2 Lega Nord		Lista n. 3 Lista Civica Costituente		Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.		sc. bian.	sc. nulle	Elett.	Voti	Tot. voti pond.
		Voti	Voti pond.	Voti	Voti pond.	Voti	Voti pond.	Voti	Voti pond.					
Fascia a)	5	35	175	12	60	15	75	7	35	0	0	113	69	345
Fascia b)	11	123	1.353	25	275	16	176	75	825	1	1	319	241	2.629
Fascia c)	21	210	4.410	32	672	45	945	98	2.058	1	1	476	387	8.085
Fascia d)	36	355	12.780	62	2.232	34	1.224	122	4.392	1	5	381	579	20.628
Fascia e)	62	201	12.462	28	1.736	17	1.054	86	5.332	0	0	716	332	20.584
Fascia i)	714	27	19.278	4	2.856	5	3.570	12	8.568	0	1	49	49	34.272
Cifra elettorale ponderata		951	50.458	163	7.831	132	7.044	400	21.210	3	8	2.054	1.657	86.543

Prospetto delle cifre elettorali ponderate di Lista in percentuale

Fascia demografica	Sez.	Indice Ponder	Lista n. 1 Centro Sinistra	Lista n. 2 Lega Nord	Lista n. 3 Lista Civica Costituente	Lista n. 4 Insieme per la Città Metr.	totale voti ponderati
			Voti ponderati %	Voti ponderati %	Voti ponderati %	Voti ponderati %	
Fascia a)	1	5	50,72	17,39	21,74	10,14	100,00
Fascia b)	2	11	51,46	10,46	6,69	31,38	100,00
Fascia c)	1	21	54,55	8,31	11,69	25,45	100,00
Fascia d)	3	36	61,95	10,82	5,93	21,29	100,00
Fascia e)	2	62	60,54	8,43	5,12	25,90	100,00
Fascia i)	1	714	56,25	8,33	10,42	25,00	100,00
Cifra elettorale ponderata			58,30	9,05	8,14	24,51	100,00


Gli eletti alla Città metropolitana

I Consiglieri metropolitani per lista e provenienza

Eletti	Lista	Comune elettivo di provenienza	Carica	partito di riferimento
Centinaio Alberto	Lista n. 1 Centrosinistra	Legnano	Sindaco	PD
Comincini Eugenio	Lista n. 1 Centrosinistra	Cernusco sul Naviglio	Sindaco	PD
Iardino Maria Rosaria	Lista n. 1 Centrosinistra	Milano	Consigliere	PD
Bertolè Lamberto	Lista n. 1 Centrosinistra	Milano	Consigliere (capogruppo)	PD
Bussolati Pietro	Lista n. 1 Centrosinistra	Melzo	Consigliere	PD
Mezzi Pietro	Lista n. 1 Centrosinistra	Melegnano	Consigliere	SEL (Centrosinistra Melegnano)
Parozzi Rita	Lista n. 1 Centrosinistra	Bresso	Consigliere (vicepresidente del consiglio)	Sinistra Unita Bressese
Romano Pietro	Lista n. 1 Centrosinistra	Rho	Sindaco	PD
Quartieri Ines detta Patrizia	Lista n. 1 Centrosinistra	Milano	Consigliere (capogruppo)	SEL
Palestra Michela	Lista n. 1 Centrosinistra	Arese	Sindaco	PD
Censi Arianna Maria	Lista n. 1 Centrosinistra	Opera	Consigliere	PD
Chitto' Monica Luigia	Lista n. 1 Centrosinistra	Sesto San Giovanni	Sindaco	PD
Arrara Pierluigi	Lista n. 1 Centrosinistra	Abbiategrasso	Sindaco	PD
Barberis Filippo Paolo	Lista n. 1 Centrosinistra	Milano	Consigliere	PD
Alparone Marco	Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.	Paderno Dugnano	Sindaco	FI
Villa Alberto	Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.	Pessano con Bornago	Consigliere (capogruppo)	FI (Per Cambiare - Pessano con Bornago)
Vagliati Armando	Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.	Milano	Consigliere	FI
Osnato Marco	Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.	Milano	Consigliere (capogruppo)	Fratelli d'Italia (Gruppo Misto)
Russomanno Giuseppe	Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.	Trezzano sul Naviglio	Consigliere (capogruppo)	Controcorrente
Guidi Luciano	Lista n. 4 Ins. per la Città Metr.	Legnano	Consigliere (capogruppo)	NCD
Lepore Luca	Lista n. 2 Lega Nord	Milano	Consigliere (vicepresidente del consiglio)	LN
Fusco Ettore	Lista n. 2 Lega Nord -	Opera	Sindaco	LN
Biscardini Roberto	Lista n. 3 Lista Civica Costituente	Milano	Consigliere	PSI (Gruppo Misto)
Cappato Marco	Lista n. 3 Lista Civica Costituente	Milano	Consigliere	Gruppo Radicale - Federalista Europeo

Fac-simile schede elettorali decreto indizione comizi

Fac-simile interno scheda fascia a (comuni fino a 3 mila abitanti)



Fac-simile interno scheda fascia e (comuni da 30 mila fino a 100 mila abitanti)



Le cifre dei Comuni della città metropolitana di Milano

I 134 Comuni della Città metropolitana. Popolazione residente, legale e superficie

Codice Istat	Comune	popolazione residente al 1-1-2014	popolazione legale 2011	Superficie kmq
15002	Abbiategrasso	32.295	30.994	47,1
15005	Albairate	4.713	4.621	14,96
15007	Arconate	6.607	6.524	8,35
15009	Arese	19.185	19.138	6,52
15010	Arluno	11.807	11.495	12,35
15011	Assago	8.490	8.124	8,14
15250	Baranzate	11.538	10.779	2,78
15012	Bareggio	17.464	17.035	11,29
15014	Basiano	3.661	3.639	4,62
15015	Basiglio	7.761	7.567	8,45
15016	Bellinzago Lombardo	3.874	3.810	4,52
15019	Bernate Ticino	3.092	3.071	12,13
15022	Besate	2.098	2.022	12,66
15024	Binasco	7.189	7.158	3,89
15026	Boffalora sopra Ticino	4.174	4.195	7,52
15027	Bollate	36.164	35.557	13,12
15032	Bresso	26.240	25.712	3,38
15035	Bubbiano	2.388	2.215	3,04
15036	Buccinasco	27.071	26.503	12
15038	Buscate	4.822	4.751	7,86
15040	Bussero	8.628	8.532	4,59
15041	Busto Garolfo	13.727	13.479	12,84
15042	Calvignasco	1.201	1.182	1,87
15044	Cambiago	6.730	6.508	7,3
15046	Canegrate	12.593	12.438	5,3
15050	Carpiano	4.058	3.976	17,22
15051	Carugate	14.836	14.175	5,38
15055	Casarile	4.079	3.867	7,32
15058	Casorezzo	5.445	5.355	6,63
15059	Cassano d'Adda	18.751	18.552	18,52
15060	Cassina de' Pecchi	13.419	13.206	7,6
15061	Cassinetta di Lugagnano	1.920	1.884	3,32

Codice Istat	Comune	popolazione residente al 1-1-2014	popolazione legale 2011	Superficie kmq
15062	Castano Primo	11.208	10.990	19,06
15070	Cernusco sul Naviglio	32.527	30.697	13,32
15071	Cerro al Lambro	5.036	4.956	10,16
15072	Cerro Maggiore	15.235	14.735	10,23
15074	Cesano Boscone	23.592	23.398	3,99
15076	Cesate	14.146	13.858	5,69
15077	Cinisello Balsamo	74.669	71.128	12,7
15078	Cislino	4.621	4.263	14,73
15081	Cologno Monzese	47.544	45.786	8,66
15082	Colturano	2.068	1.952	4,25
15085	Corbetta	18.167	17.460	18,78
15086	Cormano	20.059	19.944	4,45
15087	Cornaredo	20.289	20.121	13,55
15093	Corsico	35.196	33.669	5,4
15096	Cuggiono	8.243	8.142	14,78
15097	Cusago	3.787	3.597	11,5
15098	Cusano Milanino	19.002	18.905	3,11
15099	Dairago	6.139	5.862	5,61
15101	Dresano	3.075	3.023	3,5
15103	Gaggiano	9.011	8.933	26,71
15105	Garbagnate Milanese	27.152	26.262	8,86
15106	Gessate	8.937	8.664	7,76
15108	Gorgonzola	19.953	19.402	10,69
15110	Grezzago	2.930	2.842	2,49
15112	Gudo Visconti	1.682	1.711	5,98
15113	Inveruno	8.664	8.609	12,17
15114	Inzago	10.957	10.540	12,14
15115	Lacchiarella	8.854	8.390	24,16
15116	Lainate	25.573	25.054	12,93
15118	Legnano	60.269	57.647	17,72
15122	Liscate	4.142	4.050	9,35
15125	Locate di Triulzi	9.943	9.655	12,34
15130	Magenta	23.511	22.877	21,81
15131	Magnago	9.249	9.085	11,3
15134	Marcallo con Casone	6.198	6.032	8,09
15136	Masate	3.455	3.312	4,35

Codice Istat	Comune	popolazione residente al 1-1-2014	popolazione legale 2011	Superficie kmq
15139	Mediglia	12.123	12.080	21,86
15140	Melegnano	17.437	16.774	4,92
15142	Melzo	18.519	18.203	9,66
15144	Mesero	4.065	3.909	5,69
15146	Milano	1.324.169	1.242.123	182,07
15150	Morimondo	1.204	1.183	26,27
15151	Motta Visconti	7.751	7.601	9,87
15154	Nerviano	17.398	17.089	13,48
15155	Nosate	696	689	4,98
15157	Novate Milanese	20.165	19.938	5,47
15158	Noviglio	4.600	4.237	15,58
15159	Opera	13.740	13.226	7,59
15164	Ossona	4.262	4.134	6,03
15165	Ozzero	1.535	1.467	11,02
15166	Paderno Dugnano	47.048	46.562	14,12
15167	Pantigliate	5.807	5.841	5,73
15168	Parabiago	27.518	26.617	14,17
15169	Paullo	11.280	11.014	8,91
15170	Pero	10.932	10.291	5
15171	Peschiera Borromeo	23.091	22.254	23,48
15172	Pessano con Bornago	9.119	9.064	6,63
15173	Pieve Emanuele	16.036	14.868	13,07
15175	Pioltello	36.782	35.066	13,11
15176	Pogliano Milanese	8.318	8.141	4,68
15177	Pozzo d'Adda	5.942	5.667	4,21
15178	Pozzuolo Martesana	8.289	7.983	12,38
15179	Pregnana Milanese	7.025	6.867	4,9
15181	Rescaldina	14.200	13.920	8,2
15182	Rho	50.844	50.052	22,32
15183	Robecchetto con Induno	4.893	4.869	13,95
15184	Robecco sul Naviglio	6.846	6.842	20,35
15185	Rodano	4.650	4.526	12,87
15188	Rosate	5.505	5.395	18,69
15189	Rozzano	42.415	39.983	12,31
15191	San Colombano al Lambro	7.376	7.336	16,39
15192	San Donato Milanese	32.417	30.992	12,82

Codice Istat	Comune	popolazione residente al 1-1-2014	popolazione legale 2011	Superficie kmq
15194	San Giorgio su Legnano	6.814	6.730	2,33
15195	San Giuliano Milanese	37.707	35.971	30,71
15201	San Vittore Olona	8.380	8.254	3,44
15202	San Zenone al Lambro	4.341	4.186	7,28
15200	Santo Stefano Ticino	4.961	4.801	5,02
15204	Sedriano	11.731	11.270	7,86
15205	Segrate	34.611	33.519	17,44
15206	Senago	21.357	20.914	8,63
15209	Sesto San Giovanni	80.932	76.514	11,74
15210	Settala	7.411	7.328	17,5
15211	Settimo Milanese	19.990	19.148	10,77
15213	Solaro	14.093	13.890	6,69
15219	Trezzano Rosa	5.077	4.861	3,49
15220	Trezzano sul Naviglio	20.497	20.018	10,75
15221	Trezzo sull'Adda	12.130	11.883	12,84
15222	Tribiano	3.477	3.312	6,97
15224	Truccazzano	6.029	5.968	22,15
15226	Turbigo	7.412	7.389	8,48
15249	Vanzaghello	5.385	5.344	5,51
15229	Vanzago	8.978	8.914	6,15
15230	Vaprio d'Adda	8.598	8.126	7,05
15235	Vermezzo	3.951	3.829	6,11
15236	Vernate	3.302	3.181	14,63
15237	Vignate	9.201	9.053	8,65
15248	Villa Cortese	6.199	6.150	3,56
15242	Vimodrone	17.126	16.426	4,79
15243	Vittuone	8.964	8.949	5,97
15244	Vizzolo Predabissi	3.974	4.045	5,67
15246	Zelo Surrigone	1.675	1.477	4,44
15247	Zibido San Giacomo	6.777	6.552	24,61
	Totale	3.176.180	3.038.420	1.578,90

Allegato

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

Vigente al: 19-7-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della

conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza di popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e con un'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON**

MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" (2)

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto.

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni

di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
 - b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e

circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato

secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta' metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano puo' altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta'

metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle citta' metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessita' di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2018 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza.

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del

trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale

appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.'

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,

determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge:

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), **((entro novanta giorni))** dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24

GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO

2014, N. 114. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. In

caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, **((lettere a) e b))**, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio

medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia puo' altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti

subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. (1)

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilit  interno e le facolt  di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonch  l'anzianit  di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonch  la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei pi  generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivit , la retribuzione di risultato e le indennit  accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della propriet  dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivit ; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonch  di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalit  individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o pi  decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessit  di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unit  giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui

agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, gi  spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonch  ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonch  quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalit  e onorabilit  dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresit, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citt  metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative alle citt  metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della citt  metropolitana di Roma capitale, con le modalit  previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citt  metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonch  delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citt  del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potest  statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citt  metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalit  di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori indennit  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gi  affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresit rispettare i principi di

organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia' costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di inelegibilita', incandidabilita', inconfirabilita' e incompatibilita' previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita':

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse gia' quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra' prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo».

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina

dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla 'produttività' del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le

unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e

Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali

Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 47, comma 6) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti".

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 23, comma 1-quater) che "Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorre dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni".

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato ((...)) dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, **((approssimato alla terza cifra decimale e))** moltiplicato per 1.000.